

Codice DB1111

D.D. 25 novembre 2014, n. 1024

Azienda faunistico-venatoria "Montemagno" (AT). Ampliamento.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 388 del 23.12.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Montemagno" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 1.476 ubicati nei Comuni di Casorzo, Castagnole Monferrato, Grana e Montemagno e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Asti, in favore del Sig. MARANZANA Giuseppe, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 1134 del 12.12.2008 e s.m.i. con la quale, a seguito del decesso del Presidente del Consorzio dei proprietari terrieri nonché concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "Montemagno", il Consiglio di amministrazione del consorzio, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, ha individuato nella persona della Signora MARANZANA Maria il nuovo Presidente, nonché concessionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 85 del 25.02.2014 con la quale:

- è stata rinnovata la concessione trasformando l'azienda agri-turistico-venatoria nell'omonima azienda faunistico-venatoria "Montemagno", di ha 1.476, ubicata nei Comuni di Casorzo, Castagnole Monferrato, Grana e Montemagno e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, fino al 31.01.2023;
- è stato preso atto della nomina a Presidente, nonché concessionario dell'azienda faunistico-venatoria suddetta il Sig. COLOMBO Alessandro, in sostituzione della Signora MARANZANA Maria, dimissionaria;

vista la determinazione dirigenziale n. 790 del 18.09.2014 con la quale è stata autorizzata l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie: fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, per una superficie di ha 50, fino al 31.01.2023;

vista l'istanza pervenuta in data 30.06.2014 del concessionario Sig. COLOMBO Alessandro volta ad ottenere l'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria "Montemagno" di ha 27.68.40, per cui la superficie complessiva del comprensorio aziendale risulta di ha 1503.68.40;

preso atto che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto del Consorzio approvato in data 12.06.2008 e registrato al n. 173533 di Repertorio e n. 20696 di Raccolta, rogito Notaio Armando Aceto, compete al concessionario la facoltà di accogliere le nuove domande di adesione al consorzio;

con tale istanza il concessionario intende accogliere la richiesta dei proprietari della "Tenuta Montemagno" società agricola s.p.a., già consorziati con altri terreni di loro proprietà all'interno della suddetta azienda, che hanno chiesto l'inclusione nel comprensorio aziendale, in cui gli accordi con la proprietà escludono l'attività venatoria se non in casi eccezionali e a fine raccolto/vendemmia;

vista la nota prot. n. 12872/DB1111 del 23.07.2014, inviata alla Provincia di Asti e all'ATC AT1 – Nord Tanaro, concernente la richiesta al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della pubblicazione di avvio del procedimento ex artt. 13 e 14 della l.r. n. 7/2005, avvenuta sul B.U.R.P. n. 31 del 31.07.2014, per le istruzioni delle istanze di modifica territoriale;

considerato che la Provincia di Asti e l'A.T.C. AT1 – Nord Tanaro non hanno fatto pervenire nessuna comunicazione in merito;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario, relativa all'ampliamento della superficie di ha 27.68.40, per cui l'azienda assume una superficie complessiva di ha 1503.68.40;

vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

vista la l. 157/1992,

determina

di autorizzare, per le considerazioni riportate in premessa, l'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria "Montemagno" ubicata nei Comuni di Casorzo, Castagnole Monferrato, Grana e Montemagno e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, pari ad ha 27.68.40, per cui la superficie complessiva del comprensorio aziendale risulta di ha 1503.68.40.

In relazione a tale modifica territoriale, che avrà efficacia dal 1° febbraio 2015, il concessionario è tenuto a ridelimitare l'area dell'azienda faunistico-venatoria, con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella determinazione dirigenziale n. 85 del 25.02.2014 e nella determinazione dirigenziale n. 790 del 18.09.2014.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Asti.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Carlo Di Bisceglie-